



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

Prot. 142123 Sic
Del. 05 APR. 2019

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti:

- Presidenza
Ing. Domenico Pallaria
- Turismo e Spettacolo
Dott.ssa Sonia Tallarico
- Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità
Ing. Domenico Pallaria
- Ambiente e Territorio
Arch. Orsola Reillo
- Beni Culturali e Urbanistica
Arch. Domenicantonio Schiava
- Sviluppo Economico – Attività Produttive
Dott. Fortunato Varone
- Istruzione e Attività Culturali
Dott.ssa Sonia Tallarico
- Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Dott. Fortunato Varone

Ai Dirigenti dei Settori responsabili
dell'attuazione del POR Calabria FESR-FSE
2014/2020

Ai Responsabili delle azioni del POR Calabria
FESR-FSE 2014/2020

Oggetto: Modifiche alla disciplina in materia di Opzioni Semplificate di Costo apportate con il Reg. 1046/2018 al Reg. 1303/2013.

Con la presente si richiama l'attenzione dei destinatari in indirizzo sulle principali nuove disposizioni in materia di Opzioni Semplificate di Costo (d'ora in avanti OSC) integrate al Regolamento UE n. 1303/2013 (d'ora in avanti, il regolamento) con le modifiche introdotte dal Regolamento UE n. 1046/2018.

In primo luogo si segnala il nuovo *Art. 68bis* relativo ai *Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile*. Sulla scorta della disposizione richiamata sarà possibile determinare i costi diretti per il personale di una operazione nella misura forfettaria del 20% degli altri costi diretti della medesima operazione. Tale opzione, ferma restando la condizione di non applicabilità della stessa ad "appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE", può essere applicata senza che venga eseguito alcun altro calcolo.



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

Con le disposizioni di cui all'Art. 68ter, sarà possibile finanziarie ad un tasso forfettario del 40% dei costi diretti per il personale, la quota restante dei costi di una operazione; anche in questo caso non vi è alcun obbligo di ulteriori calcoli per la determinazione del tasso applicabile.

Infine, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, assume particolare rilievo l'introduzione delle disposizioni di cui all'Art. 67, *paragrafo 2bis* del regolamento.

Con tale disposizione, tranne il caso di cui alla prima frase del paragrafo 4 del medesimo articolo 67 (ovvero "un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi"), viene fatto obbligo, nel caso di sostegno pubblico di importo inferiore o uguale a € 100.000, di utilizzare "tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari" per la concessione di sovvenzioni o assistenza rimborsabile. Unica eccezione a tale obbligo sono i casi di aiuti concessi che non costituiscono "de minimis".

Con riferimento a quest'ultima disposizione, questa AdG intende avvalersi della disposizione transitoria di cui al primo comma del par. 7 dell'Art. 152 del regolamento che consiste nella possibilità di non tenere conto dell'obbligatorietà di quanto stabilito al paragrafo 2bis dell'Art. 67 fino alla data del 2 Agosto 2019. L'AdG si riserva, infine, la possibilità di far ricorso all'applicazione del comma 2 del paragrafo 7 dell'Art. 152 del regolamento (ovvero la decisione di prorogare il periodo transitorio a determinate condizioni).

Resta, invece, fermo l'obbligo, per operazioni finanziate con il FSE e di importo non superiore a € 50.000, di applicazione delle disposizioni dell'Art. 67 par. 2bis del regolamento.

I destinatari in indirizzo, nell'ambito dell'attuazione delle misure del Programma che comprendano l'adozione di OSC, avranno cura di comunicarle adeguatamente ai beneficiari potenziali e di indicare tutte le regole pertinenti e applicabili nei documenti in cui si definiscono le condizioni del sostegno del POR.

Si informa, inoltre, che questa AdG svolgerà i necessari confronti con l'AdA in merito alla corretta applicazione delle norme richiamate nella presente circolare ai fini della definizione di un approccio generale per il controllo e l'audit nel caso di applicazione delle OSC, coerentemente con le indicazioni, per quanto applicabili, di cui al punto 6.2 e seguenti della EGESIF n. 14-0017.

Tommaso Calabrò



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

Allegato

Disposizioni Regolamento UE n. 1303/2013

Articolo 67 Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Paragrafo 2bis

Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100.000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall'FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all'articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7.

Si richiama di seguito anche l'Articolo 152, paragrafo 7

L'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, può decidere di non applicare l'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018.

Se l'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, ritiene che l'articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera adeguato. L'autorità, o il comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dall'FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR.

Articolo 68 bis Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.

3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione.

4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.

5. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Articolo 68 ter Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale

1. **Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.**

Per le operazioni sostenute dall'FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

Allegato

Disposizioni Regolamento UE n. 1303/2013

Articolo 67 Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Paragrafo 2bis

Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100.000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall'FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all'articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7.

Si richiama di seguito anche l'Articolo 152, paragrafo 7

L'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, può decidere di non applicare l'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018.

Se l'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, ritiene che l'articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera adeguato. L'autorità, o il comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dall'FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR.

Articolo 68 bis Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.

3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione.

4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.

5. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Articolo 68 ter Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale

1. **Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.**

Per le operazioni sostenute dall'FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.